

## **TI\_GERICHTE 16.1995.22 vom 23. August 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-08-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1995.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.22)

FR: TI\_GERICHTE 16.1995.22 du 23 août 1995

IT: TI\_GERICHTE 16.1995.22 del 23 agosto 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.08.1995  
16.1995.22

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.95.00022 Lugano 23 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 presentato da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ Contro la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione I nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 gennaio 1992 nei confronti di \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ con la quale si chiedeva il pagamento di fr. 4'957.- oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Nell'autunno 1990 \_\_\_\_\_, intenzionato ad effettuare unitamente alla moglie un soggiorno di vacanza in Sud Africa, si è rivolto all'agenzia di viaggi \_\_\_\_\_ affinché quest'ultima provvedesse all'organizzazione del viaggio. Dopo aver accettato la proposta di viaggio di cui al doc. A allestita dal corrispondente africano della convenuta e che prevedeva un costo di circa fr. 3'000.- per persona escluso il trasferimento aereo da Zurigo a \_\_\_\_\_, il signor \_\_\_\_\_ ha provveduto al pagamento di fr. 6'000.- mentre un ulteriore versamento di fr. 6'950.- gli venne richiesto il 5 novembre 1990, per un totale quindi di fr. 12'950.-. 2. Con istanza 13 gennaio 1992 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio la \_\_\_\_\_ al fine di ottenere la rifusione di fr. 4'957.-, importo corrispondente alla differenza tra quanto versato e il costo effettivo del viaggio, ritenuta quale base contrattuale l'offerta di cui al doc. A, oltre ai ristorni percepiti dalla convenuta da parte della \_\_\_\_\_ (suo corrispondente africano) a dipendenza dei cambiamenti di programma nonché la commissione trattenuta dalla \_\_\_\_\_. In merito al versamento di fr. 6'950.-, l'istante sostiene di averlo effettuato a titolo di deposito ritenuto che al suo rientro dalle vacanze la convenuta, a dipendenza di eventuali modifiche di programma, avrebbe allestito un conteggio finale. Quest'ultima, dal canto suo, ha considerato questo versamento a saldo del costo complessivo del viaggio il cui prezzo finale ha subito delle maggiorazioni a dipendenza delle variazioni di programma richieste dai signori \_\_\_\_\_. La convenuta si è quindi opposta alla pretesa avversaria contestando di aver agito quale mandataria per l'organizzazione del viaggio ma di aver funto semplicemente da intermediaria con l'agenzia sudafricana che ha allestito il programma del viaggio fissandone i relativi prezzi,

percependo per il suo lavoro l'usuale provvigione del 10%. Contesta inoltre una qualsiasi responsabilità per le pretese differenze di costo tra quanto fornito all'istante e quanto pattuito ritenuto in ogni caso che eventuali maggiorazioni di costo sono da addebitare ai cambiamenti di programma richiesti dall'istante medesimo. 3. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non ritenendo comprovata la pretesa fatta valere dall'istante, in particolare non avendo questi apportata la prova che quanto fornitogli non corrispondeva, limitatamente al costo, a quanto promesso dalla convenuta. 4. Con il presente tempestivo gravame \_\_\_\_\_ è insorto contro il giudizio pretorile chiedendone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali, a suo dire, emergerebbe la prova che la convenuta si è indebitamente arricchita ritenuto che l'importo da questa percepito per il viaggio era superiore al costo effettivo delle prestazioni ricevute, il tutto come si evincerebbe dai doc. I e L. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 5. Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile ( Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3). 6. Secondo l'art. 62 CO, disposto sul quale l'istante fonda la propria pretesa, vi è indebito arricchimento quando una parte risulti arricchita a danno dell'altra parte senza che esista una causa legittima. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza ( II CCA 16 aprile 1991 in re CS/S. SA). In conseguenza di questa norma la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto ( Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato ( DTF 84 II 33; Rep 1989 pag. 440; Kummer , op.cit., n. 64 ad art. 8 CC). Chi intende far valere una pretesa di indebito arricchimento deve quindi dimostrare l'inesistenza della causa che si suppone essere a fondamento della prestazione di cui si chiede la restituzione. Questo perchè la volontaria effettuazione di una prestazione crea la presunzione dell'esistenza dell'obbligazione che si intendeva estinguere per mezzo di tale prestazione. Non tocca perciò a chi intende trattenere la prestazione ricevuta dimostrare l'esistenza della causa della stessa ma invece a chi la rivendica dimostrare la sua inesistenza o l'errore in cui è incorso circa l'esistenza della causa ( DTF 106 II 31; Bucher , Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 1988, pag. 657 e 667; Honsell/Vogt/Wiegand , Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n. 80 ad art. 62 CO). 7. Alla luce dei principi sopra enunciati competeva quindi all'istante provare il realizzarsi dei presupposti dell'indebito arricchimento, prova che egli ha fornito limitatamente all'importo di fr. 1'348.40 di cui si dirà in seguito. Il motivo principale del ricorso sta nel fatto che il pretore non avrebbe riconosciuto come provata la circostanza per cui la convenuta ha incassato un importo superiore a quello del costo effettivo delle prestazioni di cui il ricorrente ha beneficiato nel corso del suo soggiorno in Sud Africa. Ora, dalle risultanze

processuali emerge che per la copertura dei costi relativi al viaggio intrapreso dall'istante la convenuta ha versato al suo corrispondente africano, la società \_\_\_\_\_, ZAR 22'398 pari a fr. 11'758.95 (doc. 3), mentre l'istante ha versato alla convenuta l'importo di complessivi fr. 12'950.-: la differenza di fr. 1'191.05 corrisponde quindi alla provvigione di spettanza della convenuta, provvigione che l'istante ha riconosciuto di dovere (cfr. verbale 26 maggio 1992), per il che è escluso si possa parlare di indebito arricchimento. Per quanto attiene poi al preteso diritto dell'istante alla rifusione di quanto versato in più alla convenuta rispetto al costo effettivo delle prestazioni di cui ha beneficiato, dai documenti I e H si evince unicamente il costo di certe prestazioni così come fatturato direttamente da chi le erogava. In difetto di una fatturazione dettagliata ad opera della convenuta, fatturazione che non risulta essere stata richiesta dall'istante, non è possibile fare un confronto tra quanto effettivamente pagato dall'agenzia \_\_\_\_\_ rispetto a quanto fatturato dagli operatori turistici interessati in Sud Africa. Di conseguenza, ritenuto che come si evince dalla deposizione della teste \_\_\_\_\_, deposizione che l'istante pur dissentendo dal contenuto non ha comunque contestato siccome inveritiera, il versamento di fr. 6'950.- era da considerarsi a saldo del prezzo di acquisto, bisogna giocoforza concludere che il ricorrente ha accettato la proposta di viaggio per il prezzo globale di fr. 12'950.-. A comprova di ciò basti inoltre riferirsi anche al doc. A, al quale l'istante medesimo fa più volte riferimento, che indica quale costo del viaggio, salvo eventuali modifiche del programma come di fatto è avvenuto, ZAR 10'920, ossia un importo ben superiore ai fr. 3'000.- per persona erroneamente indicati dal direttore della convenuta su questo medesimo documento. Se ne deve dedurre che la sentenza pretorile (ancorchè al limite della carenza di motivazione) non offre il fianco a censure laddove rimprovera all'istante di non aver fatto fronte al suo onere probatorio sulla pretesa sproporzione tra prestazioni e prezzo pagato. 8. Per contro dev'essere accolta la censura di cui al punto 3c) del ricorso. Il pretore infatti non si è espresso sulla domanda di rifusione dell'importo di fr. 1'348.40 riversato alla convenuta da parte del suo corrispondente africano, esclusa la provvigione calcolata sullo stesso. Trattasi infatti di un importo che la convenuta di ammette di aver ricevuto a titolo di ristoro in favore del cliente, trattenuto a suo tempo al fine di ottenere "una ricevuta liberatoria a chiusura definitiva della pratica" (cfr. risposta ad 8 di cui al verbale di interrogatorio formale del direttore della convenuta signor \_\_\_\_\_, nonchè doc. 4) e che deve quindi essere riversato all'istante, semplicemente sulla base delle allegazioni e delle ammissioni della convenuta. Su questo importo devono essere conteggiati gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991, ossia dalla data del PE in difetto di una precedente messa in mora. 9. Nonostante la maggiore soccombenza della parte istante (5/7), alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 147 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 6 settembre 1994 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 28 giugno 1994 del Pretore del distretto di Lugano. Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza la \_\_\_\_\_ è condannata a versare a \_\_\_\_\_ la somma di fr. 1348.40 oltre interessi del 5% a far tempo dal 28 novembre 1991. 2. L'opposizione interposta dalla \_\_\_\_\_ al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 1'348.40 oltre interessi del 5% dal 28 novembre 1991. 3. La tassa di giustizia in fr. 300.- e le spese, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico per 5/7 mentre 2/7 vengono poste a carico della convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 200.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le

spese del presente giudizio, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 200.- b)  
spese fr. 50.- T o t a l e fr. 250.

già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico per fr. 200.- mentre fr. 50.- vanno posti  
a carico della convenuta. Non si assegnano ripetibili di questa sede. III. Intimazione a: -

\_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 Per la Camera  
di cassazione civile del Tribunale d'appello II

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.